

# Ordine di rimozione e smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di alcuni rifiuti abbandonati e verifica dell'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nell'area

T.A.R. Toscana, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 1641 - Trizzino, pres.; Cacciari, est. - Pieroni (avv.ti Iacomini e Lipponi) c. Comune di Altopascio (avv. Toscano) ed a.

**Sanità pubblica - Ordine di rimozione e smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di alcuni rifiuti abbandonati e verifica dell'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nell'area.**

*(Omissis)*

## FATTO

All'odierna ricorrente, nell'anno 2007, con tre ordinanze del comune di Altopascio venne ingiunta la rimozione e lo smaltimento, con ripristino dello stato dei luoghi, di alcuni rifiuti abbandonati in un'area di sua proprietà e fu disposto anche di verificare l'eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nell'area. Essa impugnò dette ordinanze e il ricorso venne accolto con sentenza di questa Sezione 23 settembre 2009, n. 1478, sul presupposto che non fossero stati richiamati gli elementi per cui la proprietà dell'area interessata era ritenuta responsabile a titolo di dolo o colpa dell'abbandono dei rifiuti medesimi.

All'indomani dell'annullamento il Comune ha riattivato il procedimento e il Sindaco, con successiva ordinanza 28 ottobre 2014, n. 4170, ha ordinato all'odierna ricorrente "di procedere ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 oltre che a verificare eventuali superamenti delle CSC di cui all'allegato 5 della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per l'area di fondo scavo" entro 30 giorni. Con successiva ordinanza 3 dicembre 2014, n. 4178, su richiesta della ricorrente è stata disposta una proroga del termine per l'esecuzione delle operazioni al 16 febbraio 2015. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 23 dicembre 2014 e depositato il 21 gennaio 2015, per violazione di legge d'eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito il Comune di Altopascio chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 13 febbraio 2015, n. 121, è stata respinta la domanda cautelare.

All'udienza del 1° dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Oggetto del contendere nella presente controversia è la legittimità delle epigrafate ordinanze sindacali.

1.1 Lamenta la ricorrente, con primo motivo di gravame, che il testo dell'ordinanza n. 4170/2014 sarebbe incompleto nella parte precettiva e il vizio non sarebbe stato eliminato dalla successiva ordinanza di proroga. La ricorrente lamenta inoltre di non avere l'attuale disponibilità dell'area ove sono stati rinvenuti i rifiuti perché con atto notarile 11 maggio 2010 la proprietà della stessa è stata ceduta alla società "Nuova Lam s.r.l.", e la circostanza non è contestata dall'Amministrazione poiché all'ultimo capoverso dell'ordinanza si dà atto che quest'ultima è la nuova acquirente del fondo.

Con secondo motivo lamenta difetto di motivazione posto che la responsabilità per l'abbandono di rifiuti, non meglio specificati, viene addebitata al defunto Carrara Tullio titolare di una ditta individuale e già suo marito, mentre a lei viene ordinato di procedere alla pulizia della zona pur non essendo individuabile come responsabile del fatto. Anche ritenendo che l'accumulo di rifiuti sia dipeso dall'utilizzo delle aree per l'attività di scavo portata avanti dal suddetto Carrara, lamenta la ricorrente che non sarebbe in alcun modo responsabile del fatto per non avere rivestito la qualifica né di amministratrice, né di socia, né di dipendente nell'impresa del marito.

Con terzo motivo si duole che, comunque, mancherebbe la prova di una responsabilità del Carrara nell'abbandono dei rifiuti.

Con quarto motivo lamenta che il Comune non le avrebbe consentito di partecipare agli accertamenti, impedendole così l'intervento nel procedimento.

Con quinto motivo, rivolto in specifico avverso l'ordine di verificare eventuali superamenti delle CSC, deduce che a tal fine l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all'articolo 244 del d.lgs. n. 152/06, effettuando una preventiva istruttoria, ma in caso di abbandono di rifiuti l'ente potrebbe solo disporre la rimozione e lo smaltimento con ripristino di stato dei luoghi, ma non potrebbe imporre interventi di bonifica. Illegittimamente quindi l'ordinanza impugnata impone sia la rimozione dei rifiuti che la verifica del superamento dei parametri CSC, in violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. La relativa competenza appartiene poi alla Provincia. Ove, infine, si



qualificasse l'ordinanza come contingibile e urgente, a dire della ricorrente mancherebbero i presupposti per la sua emanazione.

1.2 La difesa comunale replica alle deduzioni della ricorrente evidenziando, in particolare, che con la precedente sentenza resa sul caso da questa Sezione non sarebbe stata riconosciuta la sua estraneità ai fatti mancando solo, nel provvedimento originario poi annullato, un'adeguata dimostrazione della sua responsabilità, e che essa ha sollevato l'acquirente del fondo da ogni responsabilità sicché che la questione dell'inquinamento del suolo e del sottosuolo rimane a suo esclusivo carico.

2. In via preliminare, e sebbene la questione non abbia formato oggetto di specifica eccezione, il Collegio rileva che la notificazione del ricorso alla Nuova Lam s.r.l., attuale proprietaria del fondo interessato, non è andata a buon fine. Si ritiene tuttavia di prescindere dall'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 49 del codice processo amministrativo, stante l'infondatezza del ricorso.

3. Nel merito il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

3.1 Il primo motivo di gravame deve essere respinto poiché da un lato, il contenuto dell'ordinanza è facilmente desumibile mediante il riferimento alla norma di legge ivi richiamata; dall'altro, la clausola di manleva contenuta nel contratto con cui la ricorrente ha venduto il fondo all'odierna proprietaria è condizione sufficiente per garantirle la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti per effettuare le operazioni di pulizia e risanamento, come già rappresentato in sede cautelare. All'accollo da parte sua di ogni responsabilità in proposito non può che conseguire, secondo un criterio di buona fede nell'interpretazione ed esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 c.c.), l'autorizzazione ad accedere all'area.

3.2 Il secondo e il terzo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono privi di fondamento.

In tema di ingiunzione alla rimozione e avvio a smaltimento di rifiuti abbandonati vige il principio secondo cui tale attività può essere imposta al proprietario dell'area se l'abbandono è a lui imputabile a titolo di dolo o colpa (*ex multis*, T.A.R. Lombardia- Brescia I, 7 febbraio 2020 n.114), con esclusione di una sua responsabilità da posizione (T.A.R. Campania-Napoli V, 3 febbraio 2020 n. 494). L'obbligo di diligenza del proprietario deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità (T.A.R. Puglia-Bari I, 24 marzo 2017 n. 2879).

Nel caso di specie la responsabilità sia dell'odierna ricorrente che del defunto coniuge viene desunta da una serie di elementi rappresentati nella nota comunale 27 agosto 2014, di supporto alla comunicazione di avvio procedimento, in particolare da una testimonianza (non contestata) da cui emerge che nei terreni in questione venivano portati rifiuti i quali erano poi ricoperti tramite una ruspa con terreno vegetale. Tali movimenti sono stati realizzati successivamente all'anno 1988, come risulta dai confronti delle fotografie aeree le cui risultanze non possono essere smentite dalla fotografia aerea prodotta in atti dalla ricorrente, poiché è priva di data. Assodato quindi che l'abbandono di rifiuti è avvenuto nel mentre l'odierna ricorrente e suo marito erano proprietari del fondo, è corretto presumere come fa l'Amministrazione nella citata nota che tali manovre non sarebbero potute avvenire senza che gli stessi fossero al corrente delle stesse, sia per la posizione della loro abitazione vicina al luogo interessato che per la consistenza dei volumi dei materiali interessati. Ammettendo che le operazioni non siano state da loro effettuate, o che siano state effettuate senza il loro consenso, tuttavia è predicabile a loro carico quanto meno una violazione dei doveri di diligenza che incombono sul proprietario, anche in relazione alla prevenzione dell'inquinamento dei propri fondi, nella circostanza che essi non hanno mai sporto alcuna denuncia per la violazione della loro proprietà. Si tratta di un onere esigibile in quanto non richiede un sacrificio sproporzionato, e sotto questo profilo il provvedimento comunale risulta non censurabile.

3.3 Il quarto motivo di gravame è privo di pregio poiché, come correttamente replica la difesa comunale, la ricorrente non ha partecipato ad alcun accertamento in quanto alcun accertamento è stato svolto. L'Amministrazione ha infatti valorizzato elementi istruttori già raccolti e assunto testimonianze, e comunque la ricorrente è stata coinvolta del procedimento mediante la comunicazione del relativo avvio.

3.4 Deve essere respinto anche il quinto motivo di gravame poiché il Comune ha disposto non l'obbligo di bonifica, ma solo di verificare l'eventuale superamento delle soglie di contaminazione, e ragionevolmente ha disposto in tal senso poiché, come correttamente rappresentato dalla difesa comunale, il lungo tempo di permanenza dei rifiuti nel terreno potrebbe averne determinato lo sforamento. Il procedimento di cui all'articolo 244, d.lgs. n. 152/2006, viene attivato infatti al superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione e presuppone, pertanto, che il relativo accertamento sia già stato effettuato.

4. In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e la ricorrente è quindi condannata al loro pagamento nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge, a favore del Comune di Altopascio; nulla spese per le controparti non costituite.

(*Omissis*)